

L'AMMINISTRAZIONE ARCHIVISTICA ITALIANA

Struttura e compiti

Daniella Porro

Gli archivi italiani fanno capo al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali-Ufficio Centrale per i Beni Archivistici. Ne fanno parte direttamente gli Archivi di Stato (operanti in ogni capoluogo di provincia), mentre gli archivi di enti pubblici non statali e gli archivi storici privati sono sottoposti alla vigilanza ad esso affidata, tramite gli organi periferici. Sono esclusi dalle competenze dell'Amministrazione archivistica gli archivi di alcuni dicasteri ed organi centrali dello Stato (Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Ministero degli Affari Esteri e Stati Maggiori militari), nonché gli archivi ecclesiastici.

L'Amministrazione archivistica italiana ha i seguenti compiti, attribuiti con il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1963, n. 1409, contenente le norme relative all'ordinamento e al personale degli archivi:

1) *Conservazione*: ordinamento, inventariazione, valorizzazione e fruizione pubblica dei documenti dello Stato italiano (conservati nell'Archivio Centrale dello Stato che ha Sede nella Capitale), dei documenti prodotti dagli Stati preunitari (conservati nei vari Archivi di Stato e comprendenti le carte anteriori al 1870).

2) *Sorveglianza* sulla produzione, organizzazione, conservazione e ordinamento dei documenti da parte di tutte le Amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, in vista della selezione e del conseguente versamento negli archivi di conservazione.

3) *Vigilanza* sugli archivi non statali pubblici e privati, esercitata dalle Soprintendenze archivistiche.

4) *Tutela* dei documenti dello Stato e di enti pubblici detenuti da terzi, affidata alle Soprintendenze archivistiche.

5) *Ricerca scientifica*, esercitata da tutti gli istituti archivistici.

6) *Didattica* in materia di Archivistica, Paleografia e Diplomatica, esercitata dalle Scuole operanti presso gli Archivi di Stato.

Il termine *archivio* può avere nella lingua italiana significati diversi: esso può infatti indicare, ad esempio, l'istituto archivistico, così come può stare a significare il fondo archivistico, ovvero l'insieme dei fondi. Archivio può ancora indicare il luogo, lo spazio fisico, o edificio dove si conservano le carte. In un fondamentale, recente saggio (*Archivistica*. Milano 1984), Elio Lodolini —già Direttore dell'Archivio di Stato di Roma e docente di Archivistica presso la Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari di Roma— ha ribadito la definizione di archivio, elaborata alcuni anni prima, nella quale sono espressi, con mirabile sintesi, tutti i principi della moderna disciplina scientifica sugli archivi:

«L'archivio è il complesso dei documenti formati presso una persona fisica o giuridica nel corso della esplicazione della sua attività, e pertanto legati da un vincolo necessario, i quali, una volta perduto l'interesse per lo svolgimento dell'attività medesima, sono stati selezionati per la conservazione permanente quali beni culturali»(p.125).

Archivio dunque è il complesso delle carte —caratterizzato da un vincolo originario, necessario e determinato— che ha perso l'utilità pratica, giuridica e amministrativa per la quale i documenti sono stati posti in essere, per divenire «bene culturale» e come tale essere conservato, riordinato, valorizzato e fruito dagli studiosi.

Quello di «bene culturale» è un concetto moderno, che comprende i beni archeologici, architettonici, ambientali, artistici, storici, librari, archivistici, elemento qualificante di un dibattito politico e culturale volto al recupero e alla valorizzazione dell'immenso patrimonio nazionale, avviato dopo la seconda guerra mondiale, confluito nella vasta indagine condotta dalla Commissione Franceschini (1964-67) e culminato con l'istituzione del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali nel 1974-75. Tuttavia il principio di archivio come bene culturale, organismo incaricato di conservare i documenti entrati «nel dominio della storia», era stato già espresso all'indomani dell'Unità d'Italia da un gruppo di studiosi componenti la Commissione presieduta da Luigi Cibrario, istituita con Regio Decreto 15 marzo 1870 allo scopo di analizzare, dal punto di vista amministrativo e normativo, l'organizzazione degli archivi entrati a far parte del nuovo Stato italiano. Ma all'interno della Commissione prevalse la teoria secondo la quale gli archivi sono qualificati dalla natura politica, amministrativa e giuridica, prevalente sull'importanza storica. Gli archivi italiani vennero pertanto unificati alle dipendenze del Ministero dell'Interno.

Al Ministero della Pubblica Istruzione vennero attribuite le competenze in materia di Biblioteche, Accademie, Antichità e Belle Arti (e cioè, per usare l'attuale espressione, i beni librari, artistici, storici, archeo-

logici, architettonici, ambientali e gli istituti culturali). L'amministrazione del patrimonio culturale italiano venne riorganizzata nel 1974-75 con l'istituzione del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. Al nuovo dicastero furono affidati anche i beni archivistici (Legge 29 gennaio 1975, n. 5).

La legge che regola attualmente l'organizzazione degli Archivi di Stato è il già menzionato Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, che ne definisce i compiti istituzionali. Conservazione, sorveglianza, vigilanza, tutela, ricerca scientifica, didattica: per adempiere a tali funzioni l'organizzazione archivistica italiana si articola in amministrazione centrale e istituti periferici.

L'amministrazione centrale —già Direzione Generale degli Archivi di Stato del Ministero dell'Interno —è costituita dell'Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, facente capo al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. Presieduto da un Direttore Generale —nominato dal Consiglio dei Ministri— l'Ufficio Centrale si compone di cinque divisioni, attraverso le quali coordina tutta l'attività di competenza dell'Amministrazione archivistica:

— Divisione I. *Affari generali*: gestione del personale, archivio e protocollo, contabilità.

— Divisione II. *Documentazione archivistica*: Archivi di Stato, contributi finanziari in materia di archivistica, trasferimenti e prestiti, autorizzazioni alla riproduzione, rapporti col Ministero dell'Interno in materia di documenti riservati, mostre e congressi, attività didattica, centro di sfragistica, acquisti bibliografici, rapporti con l'estero, scambi culturali, missioni all'estero.

— Divisione III. *Vigilanza*: Soprintendenze archivistiche, vigilanza su archivi di enti pubblici e su archivi privati, consorzi

archivistici di enti pubblici, dichiarazione di notevole interesse storico, vigilanza sul commercio dei documenti, espropriazione per pubblica utilità, esportazione di archivi e documenti privati.

— Divisione IV. *Tecnologia archivistica*: fotoriproduzione, restauro, documentazione automatica, meccanizzazione dei servizi, Centro di fotoriproduzione legatoria e restauro, disinfestazione, edilizia archivistica, mobili e arredamenti per gli istituti archivistici, attrezzature per la conservazione, sussidi audiovisivi, impianti antifurto e antincendi.

— Divisione V. *Studi e pubblicazioni*: ricerca scientifica, legislazione archivistica, schedario nazionale dei fondi archivistici, «Guida generale» degli Archivi di Stato, statistiche ed elaborazione dati, pubblicazioni scientifiche e divulgative, periodiche e non periodiche, biblioteca dell'Ufficio Centrale, Commissione per la pubblicazione dei carteggi di Cavour.

Compito precipuo dell'Ufficio Centrale è quello di coordinare le attività degli organi periferici. Esso, inoltre, predispone quanto necessario per i lavori del Consiglio Nazionale per i Beni Culturali e Ambientali e del Comitato di settore per i beni archivistici, ed attuale determinazioni del Ministro.

Organo collegiale consultivo, il Consiglio Nazionale per i Beni Culturali e Ambientali ha sostituito gli organi esistenti precedentemente nelle amministrazioni confluite nel nuovo dicastero. Composto di 91 membri, di cui quattro rappresentanti gli archivisti di Stato, il Consiglio Nazionale è presieduto dal Ministro. Si tratta di un organismo estremamente articolato nel quale sono rappresentate tutte le componenti culturali del nostro Paese; esso si pronuncia sugli strumenti per la programmazione dello Stato in ordine alla tutela dei beni cultu-

rali e ambientali; esprime pareri sui programmi nazionali predisposti dall'amministrazione; verifica i rapporti annuali di attività e di attuazione dei programmi; esprime pareri su schemi di atti normativi ed amministrativi, sulle questioni di carattere generale relative ai beni culturali e ambientali, sui progetti delle convenzioni che il Ministro può stipulare con istituti di ricerca o con istituti universitari. Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno due volte l'anno, o quando lo convochi il Ministro o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Nell'ambito del Consiglio sono costituiti sei Comitati di settore, organismi consultivi di specifica competenza, composti di otto membri, fra i quali il Comitato di settore per i Beni Archivistici esercita i seguenti compiti: propone programmi annuali o pluriennali, coordina metodologie e criteri di interventi, esprime parere sugli acquisti e gli interventi o su altre questioni sottoposte dal Ministro o ad esso demandate da leggi e regolamenti in materia di beni archivistici.

Gli istituti periferici dell'Amministrazione archivistica sono gli Archivi di Stato e le Soprintendenze.

A norma dell'articolo 3 del D.P.R. 1963/1409 gli Archivi di Stato sono «gli organi che provvedono alla conservazione degli archivi e dei documenti» degli Stati italiani preunitari, degli organi dello Stato italiano e degli archivi e documenti che lo Stato abbia in proprietà o in deposito.

Nell'Archivio Centrale dello Stato (Roma), costituito in istituto autonomo nel 1953, si conservano i documenti prodotti dagli organi centrali dello Stato italiano non più occorrenti alle necessità di servizio, e altresì archivi di personalità politiche che hanno ricoperto importanti cariche di

Governo (da Depretis, Crispi, Giolitti al recente deposito dell'archivio di Ugo La Mafa). L'istituto provvede inoltre alla sorveglianza (per mezzo di apposite commissioni) sugli archivi correnti e di deposito dei Ministeri e degli altri organi centrali dello Stato. L'Archivio Centrale conserva la serie completa degli originali delle leggi e dei decreti dal 1861 e l'originale della Costituzione italiana.

Gli Archivi di Stato, operanti in ogni capoluogo di Provincia, sono 95: essi comprendono gli archivi degli Stati italiani preunitari (conservati, in specie, nei capoluoghi che furono capitali dei suddetti Stati), i complessi documentari degli uffici periferici dello Stato italiano, gli archivi delle corporazioni religiose soppresse, gli archivi notarili, ed inoltre archivi privati acquisiti dello Stato italiano ed archivi di enti pubblici. Oltre alla conservazione, alla tutela e alla valorizzazione dei complessi documentari, questi istituti provvedono, per mezzo di apposite commissioni, alla sorveglianza sulle carte prodotte dagli uffici amministrativi periferici dello Stato e di quelli giudiziari non inferiori ai Tribunali, ed alla selezione dei documenti da conservare, una volta cessata l'utilità pratica per la quale furono prodotti, e da trasmettere ai posteri quali beni culturali.

Presso 17 Archivi di Stato italiani sono state istituite Scuole di Archivistica, Paleografia e Diplomatica, che rilasciano un diploma dopo un corso biennale di livello universitario con frequenza obbligatoria ed esami finali. La frequenza di questi corsi è obbligatoria per i funzionari direttivi nel ruolo degli archivisti; tuttavia alle Scuole si iscrivono anche, in larga misura, studiosi che compiono studi e ricerche negli Archivi.

Dipendono inoltre dagli Archivi di Stato della relativa Provincia 40 Sezioni di

Archivi di Stato: esse derivano dalla trasformazione in veri e propri uffici statali delle «Sottosezioni degli Archivi di Stato» — previste dalla legge archivistica del 1939— ed hanno il compito di conservare *in loco* materiale documentario di particolare rilievo ed importanza storica (si pensi, ad esempio, alla sezione istituita ad Urbino, già capitale del Ducato dei Montefeltro).

Come già rilevato, gli Archivi di Stato conservano gli archivi delle corporazioni religiose soppresse. Alcuni complessi documentari di corporazioni religiose soppresse sono, tuttavia, conservati *in situ* — tornati ad essere di proprietà ecclesiastica per effetto del Concordato fra la S. Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929, ovvero annessi a monumenti nazionali — sono affidati per la gestione ai loro possessori. Di assoluta proprietà ecclesiastica sono invece gli archivi di curie vescovili, capitolari, seminarili, parrocchiali, ecc.

Compiti completamente diversi da quelli degli Archivi di Stato hanno le Soprintendenze archivistiche: esse sono gli uffici periferici attraverso i quali l'Amministrazione archivistica dello Stato esercita la funzione di vigilanza sugli archivi non statali, ed inoltre, l'azione di tutela sulle carte dello Stato abusivamente detenute da terzi. Le Soprintendenze furono istituite dalle legge del 1939 in numero di nove; oggi sono diciotto, con sede nei capoluoghi di Regione, ed hanno una giurisdizione regionale o interregionale. Inizialmente le Soprintendenze, costituite presso i nove maggiori Archivi di Stato italiani, non avevano personale proprio e si avvalevano della collaborazione dell'Archivio. Ciò impedì per lungo tempo che questi istituti svolgessero con efficacia ed efficienza le funzioni per le quali erano stati creati. Solo con la Legge 13 aprile 1953, n. 340, che sancì l'incom-

patibilità delle due funzioni di Direttore d'Archivio e di Soprintendente, si attuò la separazione fra i due uffici e conseguentemente una migliore e più razionale organizzazione dei servizi.

Dal 1963 le Soprintendenze sono le seguenti:

1) Torino, per il Piemonte e la Valle d'Aosta; 2) Genova, per la Liguria; 3) Milano, per la Lombardia; 4) Venezia, per il Veneto; 5) Trento, per il Trentino-Alto Adige; 6) Trieste, per il Friuli-Venezia Giulia; 7) Bologna, per l'Emilia Romagna; 8) Firenze, per la Toscana; 9) Ancona, per le Marche; 10) Perugia, per l'Umbria; 11) Roma, per il Lazio; 12) Pescara, per gli Abruzzi e Molise; 13) Napoli, per la Campania; 14) Potenza, per la Basilicata; 15) Bari, per le Puglie; 16) Reggio Calabria, per la Calabria; 17) Palermo, per la Sicilia; 18) Cagliari, per la Sardegna.

Per quanto riguarda i già menzionati compiti delle Soprintendenze, la vigilanza consiste nel curare l'osservanza da parte degli enti pubblici e dei privati che siano detentori di materiale archivistico di notevole interesse storico, delle norme prescritte dal titolo IV del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409. In specie, gli enti pubblici devono provvedere alla conservazione e all'ordinamento dei propri archivi, non procedere a scarti di documenti al di fuori delle procedure stabilite dalla Legge, istituire separate Sezioni d'archivio per i documenti relativi ad affari esauriti da oltre 40 anni e consentirne la consultazione agli studiosi che ne facciano richiesta al Soprintendente. Per la direzione di archivi storici di enti pubblici di particolare rilevanza si richiede il diploma conseguito in una delle Scuole di Archivistica, Paleografia e Diplomatica o nelle Scuole Speciali per Archivisti e Bibliotecari. In caso di inadempienza degli

obblighi da parte degli enti, il Ministro può disporre —trascorso infruttuosamente il termine indicato del Soprintendente —il deposito degli Archivi storici negli Archivi di Stato competenti. Il deposito può altresì essere richiesto dagli enti stessi.

La vigilanza sugli archivi privati comporta anzitutto l'identificazione degli archivi e dei singoli documenti di notevole interesse storico, interesse che viene dichiarato con un motivato provvedimento da notificare in forma amministrativa. I privati possessori, o detentori a qualsiasi titolo, di carte anteriori all'ultimo settantennio hanno l'obbligo di darne notizia al Soprintendente archivistico competente. Vi è inoltre l'obbligo di comunicare la vendita di documenti: entro tre mesi il Soprintendente può notificare ai denunzianti i provvedimenti di sua competenza (come il diritto di prelazione da parte dello Stato); diversamente la vendita è autorizzata. A norma dell'articolo 38 della Legge archivistica del 1963, i privati possessori o detentori di archivi o di singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico devono provvedere a conservare, ordinare ed inventariare il materiale archivistico, ed inoltre consentirne la consultazione da parte degli studiosi. Al Soprintendente devono essere comunicati eventuali perdite, distruzioni, trasferimenti materiali e trasferimenti di proprietà degli archivi. I privati devono inoltre procedere al restauro dei documenti deteriorati o consentire che vi provvedano gli organismi competenti. E' vietato, inoltre, procedere a scarti, smembrare ed esportare fuori dal territorio della Repubblica gli archivi o anche i singoli documenti (con la Legge 8 agosto 1972, n. 487, questa ultima disposizione è stata estesa anche al materiale archivistico non dichiarato di notevole interesse storico). I privati possono chiedere

—così come gli enti pubblici— di depositare i propri archivi presso i competenti Archivi di Stato. Il deposito può essere ordinato dal Ministro qualora i proprietari non ottemperino agli obblighi definiti dalla Legge.

Le Soprintendenze esercitano le proprie funzioni di vigilanza mediante sopralluoghi agli archivi di enti pubblici e privati, con rilevamento e schedatura dei dati relativi a ciascun archivio e con conseguenti interventi per la migliore tutela e valorizzazione. Elaborano scientificamente i dati raccolti e recuperano gli otti di Stato che si trovano fuori dalle naturali sedi. Collaborano con i Soprintendenti gli Ispettori onorari: nominati per un triennio, essi svolgono principalmente un'attività di segnalazione.

Di notevole importanza è la Legge 5 giugno 1986, n. 253 contenente «Norme per la concessione di contributi finanziari a carico dello Stato per gli archivi privati di notevole interesse storico, nonché per gli archivi appartenenti ad enti ecclesiastici e ad istituti o ad associazioni di culto»: lo Stato può concedere annualmente contributi, sulla base di richieste motivate e documentate, per la conservazione, inventariazione e valorizzazione degli archivi privati o di enti pubblici. Essa si inserisce nel dibattito politico e culturale volto alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali che non appartengono allo Stato e che ha avuto una prima importante formulazione normativa con la Legge 2 agosto 1982, n. 512, finalizzata ad incentivare la collaborazione dei privati con l'attività pubblica di intervento per la cura e la manutenzione dei beni stessi, attraverso agevolazioni fiscali: la ragione della concessione di siffatti benefici consiste nella convinzione manifestatasi in Parlamento (anche in prospettiva della

Legge generale di riforma del settore), che sia necessario chiamare il privato proprietario del bene culturale a compiti di intervento attivo. E la risposta da parte dei privati è stata positiva, ed ha assunto dimensioni insospettabili l'intervento del mondo dell'industria, come testimoniano le sempre più numerose richieste di sponsorizzazione e partecipazione finanziaria ad iniziative culturali promosse dallo Stato.

Per una migliore conoscenza del materiale archivistico appartenente a privati e ad enti pubblici —ai fini di una più efficace ed efficiente azione di vigilanza da parte dello Stato, oltre che per una migliore e più vasta utilizzazione culturale e valorizzazione di tale settore —l'Amministrazione archivistica italiana ha elaborato una qualificata iniziativa scientifica che dovrebbe essere intrapresa a conclusione della *Guida generale degli Archivi di Stato*: la Guida generale degli archivi non statali.

L'attività dell'Ufficio Centrale per i Beni Archivistici ha ricevuto in questi ultimi tempi un notevole impulso; oltre alla regolare ripresa della rivista «Rassegna degli Archivi di Stato», riportata alla originaria frequenza quadrimestrale e arricchita di una serie di numeri monografici, e delle «Pubblicazioni degli Archivi di Stato», articolate nelle quattro serie (Strumenti, Fonti, Saggi e Sussidi), il completamento della *Guida generale degli Archivi di Stato* rappresenta un'impresa pressoché unica nel panorama culturale internazionale, prodotto dell'impegno collettivo di tutta l'Amministrazione, che ha coinvolto l'Archivio Centrale dello Stato, i 95 Archivi di Stato e le 40 Sezioni d'Archivio. L'opera —primo esempio di censimento e catalogo di un settore dei beni culturali, ormai avviato a conclusione dopo venti anni di lavoro— si articola in cinque volumi (sono per ora usciti

i primi tre, ma è imminente la pubblicazione dei rimanenti): quattro volumi dedicati a 5000 pagine ai beni archivistici gestiti direttamente dallo Stato; il quinto è destinato ai repertori delle notizie istituzionali relative alle magistrature degli Stati preunitari e dello Stato italiano, e agli indici generali. Il primo volume si apre con l'Archivio Centrale dello Stato, e prosegue con gli altri istituti archivistici di conservazione, ordinati alfabeticamente per città. Ogni voce presenta un'articolazione tripartita: la prima parte comprende gli archivi di organi, istituzioni e magistrature statali centrali e periferiche; la seconda parte comprende gli archivi di organi e uffici periferici dello Stato italiano; la terza parte, infine, è relativa agli archivi non statali, pubblici, privati o ecclesiastici e gli archivi notarili. L'opera rappresenta uno strumento fondamentale per quanti operano nel settore dei

beni archivistici, offrendo un panorama completo del vasto patrimonio archivistico italiano, oltre che della storia delle istituzioni e delle magistrature dal Medioevo fino ai giorni nostri, preziosa testimonianza di una politica di valorizzazione dei beni archivistici fondata sulla organizzazione della cultura come strumento di conoscenza aperto a tutti.

Nelle concrete realizzazioni l'Amministrazione archivistica ha rivendicato «un proprio ruolo —come ha recentemente sottolineato il Direttore Generale Renato Grispo— non più limitato alla conservazione e alla sistemazione della documentazione storica, nelle fasi di semplice ordinamento ed inventariazione, ma esteso alla utilizzazione e alla divulgazione, alla edizione dei testi, allo studio e alla interpretazione delle fonti, anche con il ricorso alla elaborazione automatica con l'ausilio delle tecnologie più moderne».

REFERENZE BIBLIOGRAFICHE

Opere di carattere generale sui beni culturali e sull'organizzazione amministrativa e normativa:

Per la salvezza dei beni culturali in Italia.

Roma, Colombo, 1967, 3 voll. (contiene la relazione dell'indagine condotta dalla Commissione Franceschini sulla problematica connessa alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico italiano).

Salvatore ITALIA, *L'amministrazione dei beni culturali.* Roma, Editrice Elia, 1982 (sull'ordinamento del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e la legislazione vigente).

Tommaso ALIBRANDI, Piergiorgio FERRI, *I beni culturali e ambientali.* Milano, Giuffrè, 1985 (sull'amministrazione dei beni culturali in Italia e sulla legislazione, dalle principali disposizioni degli Stati preunitari fino ai giorni nostri; nuova edizione ampliata ed aggiornata).

Sull'organizzazione archivistica:

Arnaldo D'ADDARIO, *L'organizzazione archivistica italiana al 1960.* Roma, 1960.

Sabino CASSESE, *I beni culturali da Bottai a Spadolini,* in «Rassegna degli Archivi di Stato», XXXV (1975), 1-3, pp. 116-142.

Arnaldo D'ADDARIO, *La collocazione*

degli Archivi nel quadro istituzionale dello Stato unitario (1860-1874), in «Rassegna degli Archivi di Stato», XXXV (1975), 1-3, pp. 11-115.

Claudio PAVONE, *Gli Archivi nel lungo e contraddittorio cammino della riforma dei beni culturali,* in «Rassegna degli Archivi di Stato», XXXV (1975), 1-3, pp. 143-160.

Elio LODOLINI, *Organizzazione e legislazione archivistica italiana.* Bologna, Patron, 1983.

Elio LODOLINI, *Archivistica. Principi e problemi.* Milano, F. Angeli, 1984.

Donato TAMBLÉ, *L'archivio moderno: Dottrina e Pratica.* Roma, Majorca, s.d.

Isabella ZANNI ROSIELLO, *Archivi e memoria storica.* Bologna, Il Mulino, 1987 (con una ricca bibliografia).

Renato GRISPO, *Archivi: un'immagine nuova,* in «Notiziario», a cura dell'Ufficio Studi del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, II. 6-7 maggio-agosto 1986, pp. 1-3.

Raccolte di Leggi:

MINISTERO DELL'INTERNO. DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE. UFFICIO CENTRALE DEGLI ARCHIVI DI STATO, *La legislazione su gli Archivi di Stato.* Roma, 1954.

MINISTERO DELL'INTERNO. DIREZIONE GENERALE DEGLI

ARCHIVI DI STATO, *La legge sugli Archivi*. Roma, 1963.

MINISTERO DELL'INTERNO. DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE. DIVISIONE AFFARI GENERALI. BIBLIOTECA, *Raccolta delle disposi-*

zioni attinenti ai servizi del Ministero dell'Interno, vol. IX. Direzione Generale degli Archivi di Stato. Roma, 1967.

Fausto PUSCEDDU, *Manuale di legislazione amministrativa sui beni culturali archivistici*. Roma, 1978.